



Whistleblowing

Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi del D.lgs. n. 24/2023

1. Premessa	2
2. Obiettivo del presente documento	2
3. Contesto normativo.....	2
4. Oggetto e contenuto della segnalazione.....	3
5. Soggetto competente alla ricezione e gestione delle segnalazioni	4
6. Soggetti che possono effettuare la segnalazione (cd. whistleblower)	5
7. Canali di segnalazione	5
7.1. Canali esterni di segnalazione.....	5
7.1.1. Segnalazione all'ANAC	5
7.1.2. Divulgazione pubblica	6
7.2. Canali interni di segnalazione	6
7.2.1. Canale scritto - Servizio postale	7
7.2.2. Canale orale - Incontro diretto con l'Odv	7
8. La gestione delle segnalazioni	8
8.1. Ricezione della segnalazione	9
8.2. Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione	10
8.3. Gestione delle segnalazioni che riguardano membri dell'Organismo di Vigilanza	10
8.4. Gestione delle segnalazioni anonime	10
8.5. Istruttoria e accertamento della segnalazione	11
8.6. Azioni successive.....	11
8.7. Riscontro al soggetto segnalante.....	11
8.8. Riscontro al soggetto segnalato.....	12
9. Misure di tutela della riservatezza	12
9.1. Tutela della riservatezza del segnalante	12
9.2. Limitazioni di responsabilità per il segnalante	12
9.3. Tutela della riservatezza del segnalato	13
9.4. Tutela dei soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche	13
9.5. Divieto e protezione contro ritorsioni	14
10. Trattamento dei dati personali	15
10.1. Ruoli privacy.....	15
10.2. Principi applicabili al trattamento di dati personali.....	15
10.3. Limitazioni ai diritti dell'interessato	16
11. Informativa alle rappresentanze sindacali.....	16
12. Sospensione temporanea dell'attività dell'OdV o assenza prolungata di uno dei suoi membri.....	16
13. Attività di formazione e informazione	17
14. Aggiornamento e revisione della procedura	17
Glossario.....	18
Allegati	18
ALLEGATO A	19
Modulo per la segnalazione interna delle violazioni	19
Allegato B.....	21
Informativa relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di whistleblowing ex D.lgs. n. 24/2023	21

Revisione	Data	Verifica	Approvazione
Rev. 0	30.11.2023	ACQ	RSGI
Adozione del documento			

1. Premessa

Oleificio Zucchi S.p.A. (da adesso in poi anche “Oleificio Zucchi”) con il presente documento si impegna a disciplinare le modalità di trasmissione delle segnalazioni di comportamenti illeciti, la ricezione e l’analisi di queste da parte del gestore individuato, nonché la tutela della riservatezza del soggetto segnalante, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina whistleblowing)”.

L’obiettivo della citata Direttiva (UE) 2019/1937 è quello di stabilire delle norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno della stessa, al fine di perseguire il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando la denuncia di condotte pregiudizievoli di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

La suddetta disciplina prevede, in particolare:

- **misure di protezione**, tra cui il divieto di ritorsioni, per coloro che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- **l’istituzione di canali di segnalazione interni all’ente per la ricezione di segnalazioni**, che garantiscano la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, nonché delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, **la possibilità di effettuare segnalazioni esterne** (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023) tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché di effettuare **divulgazioni pubbliche** (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC** nei casi previsti dall’art. 21 del D.lgs. n. 24/2023.

2. Obiettivo del presente documento

Con l’adozione del presente documento Oleificio Zucchi si prefigge lo scopo di:

- ✓ chiarire la terminologia utilizzata nell’ambito della normativa di whistleblowing, al fine di favorirne la comprensione da parte dei soggetti interessati;
- ✓ illustrare il processo attraverso il quale è possibile segnalare condotte illecite;
- ✓ individuare il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni;
- ✓ esporre chiaramente i presupposti per poter procedere con la segnalazione, oltre che delinearne l’iter di gestione;
- ✓ descrivere le misure di protezione e tutela della riservatezza poste in essere nei confronti dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Oleificio Zucchi garantisce la corretta e costante applicazione, nonché si impegna ad assicurare la massima diffusione di quanto riportato nel presente documento.

3. Contesto normativo

Fonti esterne

- ✓ Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. *whistleblowing*);

- ✓ Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*);
- ✓ Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) (UE) n. 2016/679;
- ✓ Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in attuazione del D.lgs. n. 24/2023, adottato con delibera n. 301/2023;
- ✓ Linee guida ANAC approvate con delibera n. 331 del 12 luglio 2023 (*“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*).

Regolamentazioni interne ad Oleificio Zucchi

- ✓ Codice Etico;
- ✓ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 nelle versioni vigenti e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Oggetto e contenuto della segnalazione

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (per esempio, distruzione di prove circa la commissione della violazione) di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto di lavoro.

Ai sensi della disciplina vigente, per violazioni si intendono tutte quelle *“violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”* (art. 1 D.lgs. n. 24/2023).

Le segnalazioni possono avere ad oggetto le violazioni di seguito riportate:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al decreto D.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel citato allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo possono, quindi, essere oggetto di una segnalazione di *whistleblowing* condotte qualificabili in termini di: ricettazione; riciclaggio; reati ambientali; frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'UE; violazione della disciplina della libera concorrenza.

Sono, invece, **escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina** le segnalazioni inerenti a:

- ✓ contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (per esempio, vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);
- ✓ violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- ✓ violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua, dunque, ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (per esempio, servizi finanziari, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela ambientale).

Nel caso di segnalazioni rientranti nelle categorie escluse di cui sopra, il gestore delle segnalazioni dopo averle analizzate, provvederà a inoltrarle agli uffici competenti.

Resta, inoltre, ferma la normativa in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto medico e forense;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- d) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini;
- e) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura;
- f) difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- g) nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche **ai fini del vaglio di ammissibilità**:

- ✓ i dati identificativi del segnalante (nome, cognome data e luogo di nascita) e un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli e, ove presenti e/o disponibili, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto segnalato.

Alla segnalazione possono essere anche allegati documenti volti a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della stessa, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5. Soggetto competente alla ricezione e gestione delle segnalazioni

Oleificio Zucchi ha individuato quale soggetto preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni **l'Organismo di Vigilanza** (di seguito anche "OdV").

L'OdV è un organo collegiale dotato di competenze tecniche adeguate e di autonomia e indipendenza, funzionali e gerarchiche, rispetto a qualsiasi altro ufficio interno alla Società; ciò gli consente di svolgere, senza interferenze o condizionamenti, l'attività di gestione delle segnalazioni interne in termini di verifica e istruttoria, lasciando poi alle competenti funzioni aziendali le eventuali decisioni operative su eventuali seguiti.

6. Soggetti che possono effettuare la segnalazione (cd. whistleblower)

I soggetti che possono segnalare gli illeciti all'Organismo di Vigilanza sono:

- ✓ lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti e consulenti;
- ✓ i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- ✓ gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (per esempio, informazioni acquisite durante la fase di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente all'interruzione del rapporto giuridico, laddove le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

7. Canali di segnalazione

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede vari canali attraverso cui è possibile presentare una segnalazione.

In particolare, è possibile distinguere tra le fattispecie di seguito descritte:

CANALI DI SEGNALAZIONE	
I.	La Segnalazione attraverso un canale interno predisposto direttamente dalla Società
II.	La Segnalazione mediante un canale esterno alla Società, istituito e gestito dall'ANAC
III.	La divulgazione pubblica (per esempio, tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)
IV.	La denuncia all'autorità giudiziaria e contabile nei casi di loro competenza

La disciplina di riferimento non indica un ordine di priorità tra le diverse modalità di segnalazione, ma fissa condizioni specifiche per accedere sia alla procedura esterna (segnalazione all'ANAC), sia alla divulgazione pubblica.

7.1. Canali esterni di segnalazione

7.1.1. Segnalazione all'ANAC

Le segnalazioni *whistleblowing* possono essere trasmesse ad ANAC da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023. Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g) per "*persona segnalante*" si intende "*la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*": il segnalante deve essere necessariamente una **persona fisica**. Non saranno prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del *whistleblowing* è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale¹.

In particolare, per poter ricorrere al canale esterno di segnalazione istituito dall'ANAC, devono sussistere alcune condizioni:

- ✓ nel contesto lavorativo del segnalante non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale interno o, se prevista, non è stato attivato o non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- ✓ la segnalazione è già stata effettuata mediante canale interno ma non ha avuto seguito;

¹ In tale ultimo caso, le segnalazioni saranno archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa e, se relative a materie di competenza ANAC, sono trattate quali segnalazioni ordinarie.

- ✓ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- ✓ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con riguardo alle modalità di presentazione, le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate:

- a) tramite piattaforma informatica, delineata come canale prioritario di segnalazione in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione;
- b) oralmente, attraverso un servizio telefonico con operatore. Quest'ultimo è un componente dell'Ufficio ANAC competente, che acquisisce la segnalazione telefonica e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio della registrazione;
- c) su richiesta motivata, tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell'operatore².

7.1.2. Divulgazione pubblica

La normativa introduce anche la possibilità per il segnalante di effettuare una **divulgazione pubblica**. Per poter ricorrere a tale modalità di segnalazione, devono sussistere alcune condizioni:

- ✓ che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;
- ✓ che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un "*pericolo imminente e palese per il pubblico interesse*³", considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- ✓ che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito perché, ad esempio, potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l'autorità preposta a ricevere la segnalazione e l'autore della violazione.

Anche in tali casi, inoltre, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

7.2. Canali interni di segnalazione

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023, gli enti rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina sul *whistleblowing* devono obbligatoriamente attivare un canale di segnalazione interno adeguato, che rispetti i requisiti richiesti dalla normativa.

I canali di segnalazione predisposti internamente, per essere ritenuti adeguati, devono essere idonei ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (per esempio, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi, v. *infra par. 9.4*), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.

Il Decreto prevede che le segnalazioni possono essere effettuate secondo diverse modalità:

- in **forma scritta**, analogica o con modalità informatiche;

² La segnalazione sarà considerata "ammissibile" quando conterrà le seguenti informazioni: la denominazione e i recapiti del whistleblower; i fatti oggetto di segnalazione e l'Ente in cui essi sono avvenuti; l'Ente nel cui contesto lavorativo il whistleblower opera e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito; la descrizione sintetica delle modalità con cui il whistleblower è venuto a conoscenza dei fatti segnalati. Per ulteriori dettagli nel caso in cui si voglia intraprendere una segnalazione tramite canale esterno, si rimanda al Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D.lgs. n. 24/2023, adottato con delibera n. 301/2023.

³ Ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 24/2023.

WHISTEBLOWING

- in **forma orale**, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.

La scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione, orale o scritta, spetta esclusivamente al segnalante. Per l'ente, invece, è obbligatorio predisporre sia il canale scritto - analogico e/o informatico - che quello orale, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante.

A tal fine **Oleificio Zucchi ha istituito i seguenti due canali interni per la ricezione delle segnalazioni:**

1. in forma scritta: servizio postale;
2. in forma orale: incontro diretto con l'OdV.

7.2.1. Canale scritto - Servizio postale

Nel caso in cui il segnalante decida di inviare la segnalazione in forma scritta mediante il servizio postale, la stessa potrà essere formulata sia tramite la compilazione del "**Modulo per segnalazioni di illeciti**" (Allegato A) che Oleificio Zucchi ha predisposto per agevolare il segnalante nella comunicazione delle informazioni minime richieste affinché la segnalazione sia trattata ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, oppure, potrà essere inviata in forma libera (per esempio, scritta di proprio pugno dal segnalante senza l'utilizzo del Modulo allegato).

La segnalazione scritta da inviarsi a mezzo postale deve essere inserita in **n. 3 distinte buste chiuse** secondo le seguenti modalità:

1. la **prima busta** deve contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e deve essere chiusa;
2. la **seconda busta** deve contenere la segnalazione in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione e deve essere chiusa;
3. entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta** chiusa che rechi all'esterno l'indicazione "**Riservato all'Organismo di Vigilanza**".

La segnalazione deve essere inviata all'attenzione dell'**Organismo di Vigilanza presso Oleificio Zucchi S.p.A., Via Acquaviva n. 12, 26100 Cremona (Italia).**

Tutte le buste con la suddetta indicazione sono recapitate all'Organismo di Vigilanza, che provvede poi con la registrazione delle stesse e l'analisi.

Nell'apposito Modulo (*Allegato A*) è possibile indicare se si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione non pervenga all'Organismo di Vigilanza ma sia presentata a **soggetti diversi e sia evidente che si tratti di una segnalazione di whistleblowing** (per esempio, esplicitata la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione), questi devono trasmetterla tempestivamente, e comunque non oltre **sette giorni dal suo ricevimento**, all'Organismo di Vigilanza, fornendo all'interessato tempestivo avviso dell'avvenuta trasmissione all'OdV. Sarà poi cura di quest'ultimo provvedere a comunicare al segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione, nel rispetto di quanto previsto *infra* al par. 8.1.

I soggetti diversi dall'OdV che dovessero ricevere una segnalazione di *whistleblowing* non possono assolutamente trattenere l'originale o eventuali copie, e devono astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Inoltre, tali soggetti sono tenuti a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

7.2.2. Canale orale - Incontro diretto con l'OdV

In alternativa all'invio a mezzo posta, la segnalazione può essere presentata dal segnalante durante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui il segnalante opti per questa modalità, comunica

la propria volontà di fissare un incontro dal vivo con l'Organismo di Vigilanza, nonché i necessari recapiti per poter essere contattato.

L'organismo di Vigilanza in tal caso provvede a fissare l'incontro entro **15 giorni** dalla data di ricezione della richiesta. L'incontro si svolgerà in un luogo idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e, previo consenso di questi, il colloquio potrà essere documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.


Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (per esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) l'Organismo di Vigilanza provvederà a stilare un verbale, che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante (oltre che dai membri dell'Organismo di Vigilanza che ricevono la segnalazione). Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

8. La gestione delle segnalazioni

Oleificio Zucchi ha adottato una procedura per la ricezione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing articolata nelle fasi di seguito descritte.

In particolare, si definiscono:

- ✓ i presupposti per l'ammissibilità o meno della segnalazione;
- ✓ le politiche adottate per le ipotesi di segnalazioni anonime;
- ✓ le tempistiche che l'Odv sarà tenuto a rispettare;
- ✓ le modalità per l'eventuale coinvolgimento da parte dell'Odv di altri soggetti, interni all'ente o esterni, di cui risulti necessario avvalersi per la gestione della segnalazione.



8.1. Ricezione della segnalazione

Ogni qual volta riceve una segnalazione di *whistleblowing* l'Organismo di Vigilanza deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro il termine di **sette giorni dalla ricezione**. Tale riscontro non implica alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione né della relativa ammissibilità, ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa. L'avviso di ricezione della segnalazione dovrà essere inviato dall'Odv al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione.

In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante, la segnalazione sarà considerata non gestibile ai sensi della disciplina *whistleblowing* e sarà eventualmente trattata come **segnalazione ordinaria** (dovendo, tuttavia, in tal caso l'Odv lasciare traccia scritta di tale motivazione).

8.2. Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione

In questa seconda fase l'Organismo di Vigilanza svolge una valutazione circa l'ammissibilità della segnalazione, valutando la sussistenza dei requisiti essenziali indicati negli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023 e l'oggetto della segnalazione, ai fini del successivo avvio della fase istruttoria vera e propria. In altre parole, in questa fase l'Organismo di Vigilanza verifica se il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e se l'oggetto della stessa rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Durante questa fase di verifica preliminare l'Organismo di Vigilanza può nominare tra i propri membri un soggetto con il ruolo di coordinatore per la gestione della segnalazione.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario, inoltre, che nella segnalazione siano chiaramente specificate:

- ✓ **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione** e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- ✓ **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

Durante la verifica preliminare sarà possibile anche fare richiesta al segnalante di ulteriori elementi necessari per approfondire la segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate da Oleificio Zucchi per tali violazioni, dandone comunicazione al segnalante.

L'Organismo di Vigilanza può decidere di ritenere **inammissibile la segnalazione** per i seguenti motivi:

- a) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- b) manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- c) esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione;
- d) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti inammissibile, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della segnalazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto e provvedendo a darne comunicazione al segnalante (v. *infra* par. 8.7).

Laddove, invece, risulti verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede con la successiva fase istruttoria.

8.3. Gestione delle segnalazioni che riguardano membri dell'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più membri facenti parte dello stesso Organismo di Vigilanza, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse è previsto che la segnalazione sia gestita da un soggetto diverso (per esempio, dal vertice aziendale), mantenendo l'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

8.4. Gestione delle segnalazioni anonime

Le **segnalazioni anonime**, effettuate cioè senza identificazione del segnalante, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, **possono essere equiparate alle segnalazioni ordinarie** e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente adottati.

L'Organismo di Vigilanza registra in ogni caso anche le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione, dal momento che la normativa dispone che laddove il segnalante anonimo sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per il *whistleblower*.

8.5. Istruttoria e accertamento della segnalazione

Una volta vagliata l'ammissibilità della segnalazione, l'OdV prosegue con la fase istruttoria volta a verificare i fatti contenuti nella segnalazione, nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

In questa fase di accertamento, l'Organismo di Vigilanza acquisisce gli elementi informativi necessari alle valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati attraverso:

- ✓ l'analisi della documentazione e delle informazioni ricevute;
- ✓ il coinvolgimento di altre strutture aziendali e/o soggetti esterni con specifiche competenze tecniche/professionali;
- ✓ l'audizione di eventuali soggetti interni/esterni.

L'attività istruttoria è interamente gestita dall'Organismo di Vigilanza, che si premurerà di oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta nel caso in cui ritenga necessario il supporto o intervento di soggetti terzi, sia interni che esterni.

Nell'ipotesi in cui tali dati siano invece necessari all'indagine condotta da soggetti esterni, verranno estesi nei loro confronti i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dalla normativa.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere correttamente tracciate e documentate al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione: la documentazione cartacea (per esempio, segnalazione pervenuta per posta, verbali di audizione, ecc.), previa adozione di idonee misure che garantiscano la protezione da accessi non autorizzati e tutelino l'integrità e disponibilità della documentazione, deve essere archiviata all'interno di un faldone accessibile esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

8.6. Azioni successive

Una volta completata l'attività istruttoria e di accertamento, l'Organismo di Vigilanza può:

- ✓ **archiviare la segnalazione perché infondata**, motivandone opportunamente le ragioni e documentandole per iscritto;
- ✓ **dichiarare fondata la segnalazione** (anche in questo caso documentandone le ragioni in apposito verbale) e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (per esempio, Amministratore delegato e risorse umane).

Infatti, all'Organismo di Vigilanza in qualità di gestore delle segnalazioni non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

8.7. Riscontro al soggetto segnalante

In entrambi i casi (sia in caso di archiviazione per infondatezza sia di accertata fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione) l'Organismo di Vigilanza **entro tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento, o in mancanza di questi, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, provvede a fornire un riscontro al segnalante.

Tale riscontro deve essere inviato direttamente dall'Organismo di Vigilanza al recapito indicato dal segnalato, indipendentemente dal canale di segnalazione interno scelto.

Ciò non significa che l'Organismo di Vigilanza debba necessariamente aver concluso l'attività di accertamento entro tre mesi, perché per alcune fattispecie potrebbe essere necessario un tempo maggiore.

Pertanto, si tratterà di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, potrebbe essere definitivo se l'istruttoria è terminata, oppure potrebbe avere natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria ancora non ultimata (informando il segnalante in merito alle attività fino a quel momento svolte e alle ulteriori attività in piano).

8.8. Riscontro al soggetto segnalato

Durante la fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria, l'Organismo di vigilanza non deve - diversamente da quanto avviene nei confronti del segnalante - fornire alcuna informativa al segnalato.

La normativa, infatti, non riconosce al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto è garantito solo nell'ambito del procedimento successivo eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione⁴.

Tuttavia, il soggetto segnalato può essere ascoltato, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare quindi attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti⁵.

L'Organismo di Vigilanza provvederà anche in tal caso a tracciare e archiviare correttamente tutte le comunicazioni intercorse con il segnalato, adottando idonee misure che garantiscano la protezione da accessi non autorizzati e tutelino l'integrità e disponibilità della documentazione.

9. Misure di tutela della riservatezza

9.1. Tutela della riservatezza del segnalante

Oleificio Zucchi si impegna a tutelare adeguatamente la persona del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie, dirette o indirette, o comunque sleali conseguenti la segnalazione, in un clima di rispetto della dignità del segnalante, garantendo la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del *whistleblower*.

In particolare, nell'ambito del successivo eventuale procedimento disciplinare attivato da Oleificio Zucchi contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo **consenso espresso** della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, deve essere dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà per Oleificio Zucchi di procedere con la denuncia alle competenti Autorità.

9.2. Limitazioni di responsabilità per il segnalante

Un'ulteriore tutela riconosciuta dalla normativa al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa di:

⁴ Richiamando le citate Linee Guida ANAC, il riconoscimento del diritto del segnalato ad essere sempre e comunque informato della segnalazione interna e/o esterna, oltre a non avere un chiaro appiglio normativo, rischierebbe di compromettere lo svolgimento dell'attività istruttoria con particolare riferimento alle successive/eventuali indagini penali.

⁵ Ai sensi dell'art. 12 co. 9 del D.lgs. n. 24/2023.

- ✓ rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- ✓ rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- ✓ rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- ✓ violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- ✓ violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- ✓ violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- ✓ rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tuttavia, affinché operino le suddette limitazioni di responsabilità è necessario che:

1. al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
2. la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (per esempio, fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

La limitazione di responsabilità opera solo se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni (per esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici).

In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- ✓ non siano collegate alla segnalazione;
- ✓ non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- ✓ configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Ove l'acquisizione si configuri come un reato, si pensi all'accesso abusivo a un sistema informatico, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare della persona segnalante. Al contrario, non sarà punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso.

9.3. Tutela della riservatezza del segnalato

Il D.lgs. n. 24/2023, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche al soggetto segnalato, prevedendo espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita. Pertanto, Oleificio Zucchi, si impegna al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni normative che impongono l'obbligo di comunicarne il nominativo, per esempio, a seguito di richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile.

9.4. Tutela dei soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Oltre che al segnalante, le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023 anche ai seguenti soggetti:

- ✓ **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- ✓ **Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ **Colleghi di lavoro del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

WHISTEBLOWING

- ✓ **Enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- ✓ **Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;**
- ✓ **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante,** denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Durante la fase istruttoria, ai fini della corretta individuazione di tali soggetti nonché di applicazione delle tutele agli stessi accordate, l'Organismo di Vigilanza potrebbe richiedere al segnalante di indicarne esplicitamente l'esistenza.

9.5. Divieto e protezione contro ritorsioni

Oleificio Zucchi si impegna a tutelare il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta.

Di seguito un'elencazione sia pur non esaustiva e non tassativa delle misure ritorsive a cui il segnalante **non può essere soggetto**:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazioni, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le stesse tutele si applicano anche nei confronti degli altri soggetti assimilati al segnalante, sopra citati (per esempio, colleghi di lavoro, facilitatore).

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia può comunicarlo all'ANAC, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti. Qualora l'Autorità consideri inammissibile la comunicazione, provvederà ad archivarla; se, invece, ne accerterà la fondatezza e il nesso causale tra segnalazione e ritorsione avvierà il procedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto nel regolamento ANAC⁶.

È necessario sottolineare che esistono dei **casi in cui il segnalante perde la protezione**:

⁶ A tal proposito si evidenzia che nei procedimenti dinanzi ad ANAC l'intento ritorsivo si presume. Infatti, opera un'inversione dell'onere probatorio e, pertanto, laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. Quest'ultima dovrà, quindi, dimostrare che la presunta ritorsione non è connessa alla segnalazione/denuncia ma dipende da ragioni estranee rispetto alla segnalazione/denuncia.

- ✓ qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- ✓ in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Infine, si ricorda che, di fronte a una segnalazione anonima, la normativa prevede che la tutela è assicurata qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata o la sua identità si sia palesata soltanto in un secondo momento.

10. Trattamento dei dati personali

Oleificio Zucchi è impegnato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali trattati e applica misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte a garantire un'adeguata tutela dei dati oggetto di trattamento anche nell'ambito della gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

10.1. Ruoli privacy

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) UE n. 679/2016 **Oleificio Zucchi** effettua il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di **Titolare del trattamento**, impegnandosi a trattare i dati personali acquisiti mediante la segnalazione esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 24/2023.

Il gestore delle segnalazioni, che nel caso di Oleificio Zucchi è l'**Organismo di Vigilanza**, è un organo collegiale misto, composto cioè da figure sia interne che esterne alla Società. Sotto il profilo privacy, quindi, i membri esterni dell'Organismo di Vigilanza trattano i dati in qualità di **Responsabili del trattamento** sulla base di apposito atto scritto di nomina ex art. 28 GDPR; mentre i membri interni trattano i dati in qualità di **Autorizzati al trattamento**, ricevendo a tal fine adeguate istruzioni da Oleificio Zucchi.

10.2. Principi applicabili al trattamento di dati personali

La normativa in materia di *whistleblowing* richiama il rispetto dei principi e delle specifiche garanzie in materia di protezione dei dati personali stabilite dal GDPR, tra cui:

- ✓ **trasparenza** (art. 5, par. 1, lett. a del GDPR): i dati personali dell'interessato sono trattati in modo trasparente. Oleificio Zucchi, al fine di garantire trasparenza nei confronti del segnalante, fornisce un'informativa ex art. 13 GDPR (*Allegato B*), contenente l'indicazione del Titolare del trattamento con i relativi dati di contatto, la finalità e la base giuridica del trattamento, l'ambito del trattamento, i soggetti a cui sono comunicati i dati e il periodo di conservazione dei dati personali;
- ✓ **limitazione delle finalità** (art. 5, par. 1, lett. b del GDPR): i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, prevedendo che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- ✓ **minimizzazione dei dati** (art. 5, par. 1, lett. c del GDPR): i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, prevedendo che i dati manifestamente non utili alla trattazione di una specifica segnalazione non siano raccolti o, in caso di raccolta accidentale, siano prontamente cancellati;
- ✓ **limitazione della conservazione** (art. 5, par. 1, lett. e del GDPR): i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. A tal fine, tutte le segnalazioni interne pervenute all'Organismo di Vigilanza, assieme alla relativa documentazione sono conservate non

oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;

- ✓ **integrità e riservatezza** (art. 5, par. 1, lett. f del GDPR): i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, prevedendo che l'individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi del trattamento in oggetto.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Oleificio Zucchi, in qualità di Titolare del Trattamento, nella fase di progettazione del canale di segnalazione, e dunque prima dell'inizio del trattamento, ha provveduto a effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, c.d. **DPIA** (art. 13, co. 6 del Decreto e art. 35 del GDPR) sul sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni e ad aggiornare il proprio **Registro delle attività del trattamento** ex art. 30 del GDPR.

10.3. Limitazioni ai diritti dell'interessato

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti previsti dagli artt. **da 15 a 22 del GDPR** (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione di trattamento; portabilità dei dati; opposizione), laddove da ciò possa discendere un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante⁷.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

11. Informativa alle rappresentanze sindacali

Prima di procedere con l'attivazione dei canali di segnalazione interni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023 Oleificio Zucchi ha provveduto a **informare le rappresentanze sindacali al fine di acquisire eventuali osservazioni**.

In particolare, Oleificio Zucchi ha provveduto a illustrare alle rappresentanze sindacali le seguenti informazioni:

- ✓ descrizione dei canali interni istituiti;
- ✓ modalità di gestione delle segnalazioni;
- ✓ tipologia di informative condivise con i lavoratori.

Successivamente, Oleificio Zucchi ha deliberato l'approvazione del presente documento contenente tutte le informazioni in merito alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

12. Sospensione temporanea dell'attività dell'OdV o assenza prolungata di uno dei suoi membri

Nel caso in cui il servizio di gestione delle segnalazioni sia sospeso (per esempio, per chiusure aziendali) sarà cura dell'Organismo di Vigilanza avvisare di tale circostanza tramite comunicato sul sito istituzionale di Oleificio Zucchi (www.oleificiozucchi.it) nonché nel sistema di distribuzione documentale utilizzato dalla Società per le comunicazioni interne ai lavoratori.

Inoltre, nel caso di assenza prolungata (per esempio, ferie e malattie) di alcuni membri dell'Organismo di Vigilanza, si provvederà ad attivare una procedura per il subentro nelle funzioni, volto a garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa.

⁷ Ai sensi dell'art. 13 co. 3 del D.lgs. n. 24/2023.

13. Attività di formazione e informazione

I membri dell'OdV di Oleificio Zucchi ricevono idonea formazione in merito alle implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione⁸ e, in particolare, sui seguenti aspetti:

- ✓ **aspetti normativi**, che riguardano i principi e le disposizioni contenute nel Decreto, con specifico focus in merito agli adempimenti che devono essere svolti dal personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, nonché rispetto agli adempimenti in ambito Privacy e Data Protection;
- ✓ **procedure e presupposti**: approfondita panoramica delle procedure e delle modalità operative adottate da Oleificio Zucchi per la gestione delle segnalazioni;
- ✓ **principi generali di comportamento**: al fine di favorire una adeguata comprensione e consapevolezza di alcuni principi generali quali, ad esempio confidenzialità e riservatezza, etica ed integrità, ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione.

Tale formazione sarà rinnovata con cadenza periodica mediante sessioni formative in aula, workshop e/o modalità e-learning.

L'Organismo di Vigilanza provvede, inoltre, a mettere a disposizione dei segnalanti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne⁹.

14. Aggiornamento e revisione della procedura

Il presente documento e gli allegati sono pubblicati e resi disponibili sul sito istituzionale di Oleificio Zucchi (www.oleificiozucchi.it) nonché nel sistema di distribuzione documentale utilizzato dalla Società per le comunicazioni interne ai lavoratori.

La procedura sarà oggetto di revisione nel caso di eventuali aggiornamenti normativi della disciplina di *whistleblowing* e/o organizzativi di Oleificio Zucchi.

In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione mediante comunicazione nei summenzionati canali.

⁸ Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.lgs. n. 24/2023.

⁹ Ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. e) del D.lgs. n. 24/2023

Glossario

- **Organismo di Vigilanza:** organo individuato quale gestore delle segnalazioni interne, è composto da soggetti interni ed esterni alla Società ed è dotato di indipendenza, autonomia, continuità d'azione e professionalità.
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione, è un'Autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.
- **Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile.
- **Segnalante:** la persona che effettua una segnalazione tramite il canale di segnalazione interno o esterno.
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Autorizzato al trattamento:** il soggetto persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali su istruzioni del Titolare o del Responsabile.
- **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Sono dati personali, per esempio, i dati anagrafici, un identificativo online e/o dati giudiziari.

Allegati

- A) Modulo per la segnalazione interna delle violazioni
- B) Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di whistleblowing ex D.lgs. n. 24/2023

ALLEGATO A

Modulo per la segnalazione interna delle violazioni

Nome e cognome del segnalante	
Data e Luogo di nascita	
Recapiti del segnalante	
Qualifica professionale del segnalante	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Descrizione dei fatti oggetto di segnalazione	
Modalità con cui sono stati appresi e/o si ha avuto conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione	
Nome/i e cognome/i del/dei soggetto/i segnalato/i	
Nome/i e cognome/i del/dei soggetto/i a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione (eventuale)	

Ulteriori informazioni che possono fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione (eventuale)	
Allegati pertinenti (eventuali)	

Note per l'invio:

- ❖ Laddove si intenda inviare la segnalazione in forma scritta utilizzando il mezzo postale, la stessa deve essere inserita in **n. 3 distinte buste chiuse** secondo le seguenti modalità:
 - la **prima busta** deve contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e deve essere chiusa;
 - la **seconda busta** deve contenere la segnalazione in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione e deve essere chiusa;
 - entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta** chiusa che rechi all'esterno l'indicazione **"Riservato all'Organismo di Vigilanza"**.
- ❖ La segnalazione a mezzo posta deve essere inviata al seguente indirizzo:
**"All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
presso
Oleificio Zucchi S.p.A.
Via Acquaviva n. 12, 26100 Cremona (Italia)"**
- ❖ Nella compilazione del Modulo è possibile indicare se si intende mantenere riservata la propria identità.

*Allegato B***Informativa relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* ex D.lgs. n. 24/2023**

Oleificio Zucchi S.p.A. (di seguito anche solo "Oleificio Zucchi" o "Titolare del trattamento") in qualità di Titolare del trattamento la prega di leggere attentamente la presente informativa privacy resa con specifico riferimento ai trattamenti di dati connessi alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* ricevute.

La presente informativa è stata redatta ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche "Codice Privacy") e successive modifiche e integrazioni.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

Oleificio Zucchi tratterà i suoi dati personali al fine di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi D.lgs. n. 24/2023 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" attuativo della Direttiva 2019/1937.

Le informazioni personali che la riguardano saranno quindi trattate al fine di assicurare:

- I. la corretta e completa gestione del procedimento di *whistleblowing* in conformità alla vigente normativa in materia;
- II. le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- III. la risposta ad una richiesta delle Autorità giudiziarie.

Il trattamento, ai sensi del GDPR, è finalizzato a adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1 lett. c) del GDPR), avuto riguardo all'obbligo di apertura di uno o più canali per la trasmissione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite ai sensi della normativa corrente.

Natura dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Per le finalità sopra esposte Oleificio Zucchi tratterà esclusivamente i dati di seguito riportati:

- a) dati anagrafici, residenza e recapiti personali;
- b) dati forniti al fine di segnalare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in

ragione del proprio rapporto contrattuale con Oleificio Zucchi, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società.

Un suo eventuale rifiuto o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire al Titolare del trattamento il perseguimento delle finalità di trattamento sopra esposte.

Modalità di trattamento dei dati

Le segnalazioni di dipendenti o soggetti terzi potranno pervenire alla Società mediante uno dei seguenti canali interni, coerentemente con quanto stabilito dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva 2019/1937:

- In forma scritta: servizio postale;
- In forma orale: incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante ha, inoltre, il diritto di effettuare la segnalazione mediante il canale esterno messo a disposizione dell'ANAC (Autorità Anti-Corruzione) o mediante divulgazione pubblica, nei casi previsti dal D.lgs. 24/2023.

I dati personali relativi alle segnalazioni ricevute tramite i canali interni messi a disposizione da Oleificio Zucchi saranno trattati dalla Società secondo le modalità e nel rispetto della normativa vigente, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza del segnalante, del segnalato e degli ulteriori soggetti coinvolti nella segnalazione.

In particolare, le operazioni di trattamento saranno effettuate:

- su supporto cartaceo e/o elettronico;
- da soggetti specificamente designati all'assolvimento di tali compiti, i quali sono stati opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal Codice Privacy e dal GDPR,

nonché dei vincoli di riservatezza imposti dal D.lgs. n. 24/2023. In Oleificio Zucchi la gestione delle segnalazioni pervenute mediante i canali interni è affidata all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Odv") che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza previsti dal D.lgs. n. 24/2023, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Qualora l'Organismo di Vigilanza debba avvalersi di ulteriori soggetti, interni o esterni a Oleificio Zucchi, per le attività connesse alla gestione delle segnalazioni, tali soggetti dovranno attenersi al rispetto delle istruzioni impartite e dei vincoli di riservatezza di cui al D.lgs. n. 24/2023;

- in modo da impedire o ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati

I suoi dati potranno essere comunicati, in adempimento agli obblighi di legge e per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento quali, se del caso, all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC.

I suoi dati personali non saranno diffusi.

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea

I dati raccolti ed elaborati non sono trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Conservazione dei dati

I suoi dati personali verranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle segnalazioni ricevute e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo che alla scadenza di tale periodo risulti in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo alla segnalazione, nel qual caso la conservazione sarà assicurata fino alla definizione di tali procedure, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato al trattamento, lei ha facoltà di esercitare, nei casi espressamente previsti ai sensi di legge (art. 15 e ss. del GDPR) e con le limitazioni di cui all'art. 2 undecies del D.lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy"), i seguenti diritti:

- a) chiedere all'Odv l'accesso ai dati personali che lo riguardano, e/o la loro eventuale rettifica o cancellazione;
- b) chiedere all'Odv la limitazione del trattamento che lo riguarda, ovvero opporsi al trattamento;
- c) esigere la c.d. "portabilità" dei dati (ovvero la loro comunicazione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico), anche al fine di poter comunicare i suoi dati personali ad un altro Titolare del trattamento;
- d) proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali richieste potranno essere rivolte all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Oleificio Zucchi al seguente indirizzo: "Oleificio Zucchi S.p.A. – All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza - Via Acquaviva 12 – 26100 Cremona.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di whistleblowing, la informiamo che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, potrebbe subire limitazioni all'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 previsti dal GDPR – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Oleificio Zucchi S.p.A. (P.IVA/C.F.: 00106510191), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Acquaviva 12 – 26100 Cremona